



T	P51	MD01	Rev.4*
---	-----	------	--------

Assessorato al bilancio e tributi

REGOLAMENTO

PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione di C.C. n. 104 del 22.12.1998.

Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 05.02.2007

Modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 29.05.2013

Modificato con deliberazione di C. C. n 23 del 29/04/2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 66 del 23/11/2023

Entra in vigore dal 10 Dicembre 2023

Firmato

Il Presidente

Simona Arosio

Firmato

Il Segretario Generale

Paola Maria Xibilia

*aggiornamento n. 15/A chiuso il 20/09/2021

INDICE DEL REGOLAMENTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ART. 1-ALiquota DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF

ART. 2-SOGLIA DI ESENZIONE

ART. 3-COMUNE DI COMPETENZA

ART. 4-VERSAMENTO

ART. 5-FORME DI PUBBLICITA'

ART. 6-RINVIO DINAMICO

ART. 7-ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**ART. 1****ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF**

1. L'aliquota dell'addizionale, istituita con delibera di C.C. n. 104 del 22/12/1998 nel pieno rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 360/1998, è fissata, a far tempo dal 1° gennaio 2014, nella ragione dello 0,8%.
2. Il Comune si riserva di variare l'aliquota dell'addizionale con atto proprio per i successivi esercizi, nel pieno rispetto del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 e 52 del D. Lgs. 446/1997.

ART. 2**SOGLIA DI ESENZIONE**

1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Amministrazione Comunale provvede a stabilire una soglia di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Se il reddito imponibile complessivo supera la predetta soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota fissata al reddito complessivo stesso.

ART. 3**COMUNE DI COMPETENZA**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2007 l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio cui si riferisce l'addizionale stessa, così come stabilito dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 360/1998, introdotto dall'art. 1, comma 142, lettera c) , punto 2) della Legge n. 296/06.

ART. 4**VERSAMENTO**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune di Paderno Dugnano, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e nel pieno rispetto dell'art. 1, comma 142 e 143, della Legge n. 296/2006.
2. Il versamento diretto al Comune avverrà attraverso apposito codice tributo assegnato con decreto del Ministro dell'economia e finanze.

ART. 5**FORME DI PUBBLICITA'**

1. E' assicurata la diffusione di quanto stabilito con il presente provvedimento, nonché di ogni ulteriore atto ad esso collegato, mediante pubblicazione sul sito delle finanze, nel pieno rispetto di quanto stabilito con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 5/6/2002.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 6**RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, lo Statuto Comunale, nonché i regolamenti comunali applicabili in quanto compatibili.

ART. 7

ENTRATA IN VIGORE

1. In applicazione dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, nonché dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno in cui è stato approvato se ciò avviene entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso contrario, esso entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.